



Riferimenti normativi

- Norme Generali

Il Counselling è una professione disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 e non va confuso con la psicoterapia o altro intervento di cura.

L'intervento di Counselling si struttura in un numero limitato di incontri, fino ad un massimo di 10.

Tra un ciclo di Counselling e un eventuale ciclo successivo va previsto un intervallo di tempo di almeno 100 giorni.

- Adempimenti Normativi

Per poter svolgere la sua attività il professionista Counsellor è tenuto a stipulare, con il cliente, un contratto scritto di consenso informato sulla tipologia del servizio erogato e sulla privacy (per il modello standard vedi CNCP www.cncp.it).

All'interno del contratto devono essere richiamati e specificati i criteri metodologici utilizzati in merito a:

- a) analisi della domanda
- b) scelta dell'intervento di elezione
- c) adempimenti obbligatori (in base a quanto previsto dalla legge sulla privacy)
- d) Carta dei Diritti degli Utenti (www.cncp.it)

- Adempimenti Fiscali

Non esiste un albo professionale istituito per legge, ma solo un registro a cui concorrono le associazioni di categoria (esempio CNCP).

Coloro che hanno conseguito il Diploma di Counsellor a partire dal 1° livello e intendono aprire la partita IVA per l'esercizio della libera professione possono farlo facendo riferimento al **Codice di Classificazione** dell'attività professionale :

numero 85.14.2 con inserimento della dicitura
"Attività professionale svolta da counselor "



- Dicitura da utilizzare nelle fatture

Le diciture da utilizzare nelle fatture sono le seguenti:

“ Prestazione professionale di counselling “

“ Intervento di counselling ”

La fattura va emessa con IVA (22%)

- Adempimenti INPS

Dal punto di vista previdenziale il counsellor si iscrive alla cd. "gestione separata" INPS che dal 2006 "costa" il 18,2% del reddito netto professionale (se non pensionati e in assenza di altre previdenze obbligatorie), con possibilità (non obbligo) di addebitare al cliente il 4% dell'onorario di partenza (lordo).

- Formazione professionale continua permanente

Per formazione professionale permanente si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.

L'obbligo della Formazione continua, già introdotto da anni per molte professioni (vedi professioni sanitarie), è previsto per legge per tutti coloro che esercitano una professione regolamentata a partire dalla pubblicazione del DPR 7 agosto 2012, n. 137, *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148”*, (pubblicato in GU 14.08.2012),

I counsellor, per effetto della Legge nr. 4 del 14 gennaio 2013 *“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”* (GU n.22 del 26-1-2013), pur non rientrando nella definizione finora utilizzata in Italia di professioni regolamentate (cioè con un ordine professionale), sono professionisti disciplinati da tale legge e di fatto tenuti alla formazione continua permanente.